



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale di Lucca Sezione lavoro**

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri  
ha pronunciato, ex art. 281 *sexies*, 420 c.p.c. la seguente

**S E N T E N Z A**

***Motivi della decisione***

1. La ricorrente è stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (vedi verbale della visita in data 8 aprile 2009); le è stata tuttavia negata la pensione di inabilità civile ex art. 12 D.L. 5/1971 conv. in legge 118/1971 "in quanto cittadino extracomunitario sprovvisto di carta di soggiorno per stranieri".

Trattandosi di ricorso depositato dopo il primo luglio 2009 unico legittimato passivo è l'INPS (vedi art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 248/2005, come modificato dal decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con L. 102/2009).

Nel merito la domanda va accolta.

La sussistenza del requisito sanitario non è contestata.


La Corte Costituzionale con sentenza 23 gennaio 2009 n. 11 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'art. 9, comma 1, della L. 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ciò in quanto il predetto complesso normativo implica un'intrinseca irragionevolezza ed una disparità di trattamento tra cittadini stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia".

In relazione alla giurisprudenza costituzionale successiva deve ritenersi non più

Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro

richiesto neppure il requisito della permanenza in Italia da almeno cinque anni (vedi Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio 2010 n. 187, che ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrastante con l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità"; vedi inoltre Corte Cost. 16 dicembre 2011 n. 329: "La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all' art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro"; vedi anche, in motivazione Cass. 14 marzo 2012 n. 4110: "Nè, contrariamente a quanto assume l'Istituto, il diritto è subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni"; Cass.5 luglio 2011 n. 14733: "secondo le sentenze costituzionali in commento, se è consentito al legislatore subordinare l'erogazione di determinate prestazioni (purchè non inerenti a rimediare a gravi situazioni d'urgenza) alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, assume carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari - e sono, perciò, costituzionalmente illegittime - le norme che stabiliscano, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini italiani).

Peraltro, trattandosi di cittadina marocchina, alle medesime conclusioni potrebbe giungersi sulla base di altro percorso interpretativo (vedi Cass. 01/09/2011 n. 17966: "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che la corte territoriale aveva correttamente disapplicato l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 - da cui è stata successivamente espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione del possesso della



*carta di soggiorno - perchè, nel negare ai cittadini del Marocco in possesso del solo permesso di soggiorno il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118 del 1971, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 41 dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco in data 27 aprile 1976 e recepito con il regolamento CEE n. 2211/78, da ritenersi operativo anche nel settore della sicurezza sociale giusta la sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 1991, fondandosi esclusivamente, per il riconoscimento dei benefici di legge, sulla cittadinanza)".*

Secondo quanto chiarito più volte dai giudici di legittimità *"le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizione o decadenziale previsto dalla legge"* (così Cass. civ., Sez. III, 06/05/2010, n. 10958); *"l'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti"* (così Cass. civ., Sez. III, 20/04/2010, n. 9329).

Non essendo intervenuta alcuna decadenza o preclusione, la legittimità del provvedimento di diniego deve essere valutata con riferimento alla norma risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, che deve trovare applicazione non solo per gli atti ed i provvedimenti successivi, ma anche per quelli compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di possibile sindacato giudiziale.

La prestazione deve quindi essere riconosciuta con la decorrenza di legge, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- dichiara il diritto di [REDACTED] a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore di parte ricorrente, di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi come per legge;

- condanna l'INPS, alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario


*Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro*



Lucca, 17 gennaio 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke.A faint rectangular stamp with a dotted border. Inside the stamp, there is a handwritten signature that matches the one to its left.

**IL GIUDICE**  
**Dot. Luigi Nantipieri**

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops.